

1846. Disponibilità delle cose date in pegno.

Art.1846. Disponibilità delle cose date in pegno.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionare Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15825 del 06/06/2024 \(Rv. 671535-01\)](#)

Passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Fallimento del correntista - Formazione dello stato passivo - Contratti bancari contenenti clausola di compensazione - Giudicato endofallimentare sulla collocazione temporale delle operazioni di anticipazione su

[Fallimento del titolare di conto corrente bancario – Cass. n. 42008/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari – compensazione - contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - garanzia - in genere - Fallimento del titolare di conto corrente bancario con contratto di

[Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - filiali – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 292 del 23/01/1978](#)

Operazione bancaria effettuata dal direttore contro l'espresso divieto della banca - imputazione all'istituto - esclusione - limiti - idoneità dell'operazione a soddisfare gli interessi dell'ente - irrilevanza.* L'atto posto in essere dall'organo di una persona giuridica e imputabile a quest'

1846. Disponibilità delle cose date in pegno.

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello